

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Roma (AIMA)
Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, Paris (FIRS)
Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker und Rohtabak, Frankfurt am Main
(EVST-Z/R)
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Den Haag (HPA)
Office belge de l'économie et de l'agriculture, Bruxelles (OBEA)
Ministère de l'agriculture, Luxembourg (OBEA)
Direktoratet for Markedsordningerne, København (EF-D)
Irish Sugar Intervention Agency, Dublin (ISIA)
Intervention Board for Agricultural Produce, Reading (IBAD)

**Bando di gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco destinato
all'Ufficio di soccorso e di lavoro delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina
(UNRWA) nell'ambito delle azioni comunitarie di aiuto alimentare
(n. 1/1976)**

I. Oggetto

1. È indetta una gara permanente per la fornitura all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare, destinazione Siria e Israele, di 6 153 tonnellate di zucchero bianco prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità. Tale quantitativo è suddiviso in due partite: A e B.
2. La gara permanente si svolge conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1034/76⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 1128/76⁽²⁾.
3. La gara permanente verte sul prezzo di ciascuna delle partite di zucchero A e B da consegnare nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, qualora venga utilizzato quest'ultimo sistema, alle condizioni di cui al presente bando di gara.

Le partite sono costituite come indicato in allegato. Lo zucchero deve appartenere alla categoria 1 quale è definita all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1280/71⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2799/75⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 5. 5. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 127 del 15. 5. 1976, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 30. 10. 1975, pag. 7.

II. Termini

1. La gara permanente rimane aperta sino alla data della gara parziale nella quale sono aggiudicati i prezzi delle partite in causa o, se del caso, quello della partita restante; a tale data, la presente gara è automaticamente chiusa. Durante il periodo della sua validità si procede a gare parziali settimanali.
2. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade alle ore 10 del 19 maggio 1976. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive:
 - a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente
 - e
 - b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.
3. In deroga al disposto del punto 2:
 - a) il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per mercoledì 2 giugno 1976 scade alle ore 10 di giovedì 3 giugno 1976;
 - b) i termini di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per i mercoledì 14 e 21 luglio 1976 scadono rispettivamente alle ore 10 dei martedì 13 e 20 luglio 1976.
4. Le ore limite fissate ai punti 2 e 3:
 - a) sono anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito nel periodo durante il quale non si applica in tali Stati membri l'ora legale;
 - b) sono ritardate di un'ora negli altri Stati membri, ove questi applichino l'ora legale.
5. Il presente bando è pubblicato soltanto per l'apertura della gara permanente. Fatta salva la possibilità di una sua modifica, esso è valido per tutte le gare parziali effettuate durante il periodo di validità della gara permanente.

III. Offerte

1. Con il presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, offerte che vertano sul prezzo necessario per la consegna di ciascuna delle partite indicate in allegato nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, qualora sia utilizzato quest'ultimo sistema, alle condizioni di cui al presente bando.
2. Lo zucchero deve essere condizionato in sacchi nuovi di iuta:
 - aventi peso minimo di 450 grammi e contenuto netto di 50 chilogrammi, con rivestimento interno di polietilene,
 - oppure
 - aventi peso minimo di 700 grammi e contenuto netto di 100 chilogrammi, con rivestimento interno di polietilene.

I sacchi devono recare la seguente indicazione, stampigliata in caratteri indelebili e ben visibili sull'imballaggio: «White Sugar — Gift of the European Economic Community to UNRWA — For the benefit of Palestine refugees».

3. Lo zucchero deve essere consegnato al più tardi alla data e nei porti indicati nell'allegato. Ai sensi del presente punto, la consegna si considera effettuata quando la nave è entrata nel porto di destinazione previsto, merce ancora a bordo.

Qualora le partite di zucchero non siano aggiudicate nella prima gara parziale, la data di consegna viene rinviata di un periodo pari a quello intercorrente tra la prima gara parziale e quella nella quale le partite sono aggiudicate.

4. Il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio lo zucchero viene esportato. Tutte le spese di pesatura, di campionamento e di controllo qualitativo all'imbarco sono a carico di tale Stato membro. Quest'ultimo riscuote per tali spese dall'aggiudicatario un rimborso forfettario di 4 503 UC per la partita

A e di 1650 UC per la partita B; l'offerente deve di conseguenza includere tali importi nell'offerta. All'atto dell'esportazione, l'aggiudicatario paga l'importo forfettario in causa allo Stato membro dal cui territorio la merce viene esportata.

5. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate al titolo II, punto 2, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:

- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, via Palestro, 81, Roma (telex n. 611-48, 612-51 Minagrin per l'AIMA);
- Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, 120, boulevard de Courcelles, 75017 Paris (telex: Firs Paris 66597),
- Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker und Rohrtabak, 6 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (telex Nr. 04-11156, 04-11475, 04-11165, 04-11727),
- Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Stadhoudersplantsoen 12, Den Haag (telex nr. 32579),
- Office belge de l'économie et de l'agriculture, rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles (téléx n° 24076),
- Direktoratet for Markedsordningerne, EF-direktoratet, Torvegade 2, 1400 København K (telex nr. 15137),
- Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Fisheries, Agricultural House, Kildare street, Dublin 2 (telex Nos Agri 4280 e Agri 5118 B),
- Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, Butts Centre, Reading (telex No 848302).

Le offerte non presentate per telexscritto o telegramma devono pervenire al rispettivo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente menzione: « Offerta presentata in relazione alla gara permanente n. 1/1976 per la mobilitazione di zucchero bianco destinato all'UNRWA — riservato ».

Le offerte presentate non possono essere ritirate sino ad aggiudicazione avvenuta o sino alla consegna dello zucchero in caso di accettazione dell'offerta in causa.

6. Nell'offerta devono essere precisati:

- a) gli estremi della gara (n. 1/1976),
- b) il riferimento della partita,
- c) il nome e l'indirizzo dell'offerente,
- d) il prezzo proposto per la partita in causa, espresso nella moneta dello Stato membro di cui al punto e),
- e) lo Stato membro nel quale l'offerente, ove sia dichiarato aggiudicatario, intende espletare le formalità doganali di esportazione dello zucchero.

7. L'offerta è valida soltanto se:

- a) verte sul prezzo del quantitativo totale di una partita di zucchero bianco quale è definita al punto 1;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di gara è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al punto 5;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, qualora risulti aggiudicatario, a consegnare lo zucchero alle condizioni previste dal presente bando e ad esportarlo dallo Stato membro di cui al punto 6, lettera e);
- d) è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto che verrà consegnato è zucchero bianco di categoria 1, prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità;
- e) contiene tutte le indicazioni di cui al punto 6.

8. L'offerta, nonché le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6 e 7, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

9. Non vengono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente a quanto prescritto dal presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste dal bando stesso.

IV. Cauzione di gara

1. La cauzione di gara ammonta a 180 120 UC⁽¹⁾ per la partita A e a 66 000 UC⁽¹⁾ per la partita B.
2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro in causa ed espressa nella moneta di detto Stato membro. Tale garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato.

Tuttavia, qualora l'offerta venga presentata presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente francese, italiano, olandese, belga, danese, irlandese o inglese, la garanzia può essere costituita anche tramite un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro interessato. Tale garanzia è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara viene svincolata soltanto se:
- a) l'aggiudicatario ha consegnato lo zucchero nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, qualora venga utilizzato quest'ultimo sistema, alle condizioni prescritte e previa presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro di cui al titolo III, punto 6, lettera e);
- b) non è stato dato seguito all'offerta.

4. Nel caso di cui al punto 3, lettera b), la cauzione viene svincolata immediatamente; nel caso di cui al punto 3, lettera a), essa viene svincolata all'atto del pagamento definitivo di cui al titolo VI, punto 1.
5. In caso di forza maggiore, l'organismo competente adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'offerente.

V. Aggiudicazione

1. Salvo il caso in cui venga deciso di non dare seguito ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni del punto 2, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta, convertita in unità di conto, indica il prezzo meno elevato per la partita in causa, tenuto conto della correzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1128/76.
2. Qualora diversi offerenti offrano per la stessa partita lo stesso prezzo preso in considerazione, l'aggiudicatario è designato mediante sorteggio.
3. L'aggiudicatario ha:
- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione per la quantità di zucchero di categoria 1 in causa, indicante che gli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi non sono applicabili e recante la menzione: «Fornitura UNRWA da esportare da (Stato membro di esportazione indicato nell'offerta) senza prelievo né restituzione — regolamento (CEE) n. 1128/76»;
- b) il diritto, fatte salve le altre disposizioni del presente bando di gara, al pagamento del prezzo indicato nell'offerta per la partita in causa;
- c) l'obbligo di chiedere, nello Stato membro di cui alla lettera a), un titolo di esportazione per lo zucchero in causa e di conse-

⁽¹⁾ Per la conversione in moneta nazionale, si faccia riferimento al tasso di conversione applicabile per la moneta in causa nell'ambito della politica agraria comune.

gnare quest'ultimo nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, qualora venga utilizzato quest'ultimo sistema, alle condizioni prescritte dal presente bando.

I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

4. L'aggiudicatario viene informato del risultato della gara mediante una dichiarazione di aggiudicazione.

In tale dichiarazione sono precisati:

- a) gli estremi della gara (n. 1/1976),
- b) il riferimento della partita,
- c) il prezzo preso in considerazione per la partita in causa, espresso nella moneta dello Stato membro di esportazione.

VI. Pagamento del prezzo

1. Fatte salve le disposizioni del punto 3, l'organismo competente dello Stato membro di esportazione effettua a favore dell'aggiudicatario un pagamento provvisorio corrispondente al 90% del prezzo proposto nell'offerta, contro presentazione da parte dell'interessato, della prova che la partita di zucchero è stata consegnata ai sensi del titolo III, punto 3, nel porto di destinazione previsto. Tale prova è costituita da un attestato rilasciato da una società specializzata operante sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuto dall'UNRWA.

L'interessato è inoltre tenuto a presentare all'organismo di cui al primo comma copia del documento di trasporto.

Il pagamento definitivo viene effettuato non appena l'organismo di cui al primo comma ha ricevuto i documenti rilasciati dall'UNRWA e attestanti che lo zucchero è stato consegnato nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, alle condizioni previste dal presente bando.

Qualora le formalità di esportazione dello zucchero vengano espletate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato è

stato dichiarato aggiudicatario, l'organismo competente dello Stato membro di esportazione informa immediatamente l'organismo che ha designato l'aggiudicatario in merito al pagamento definitivo di cui sopra, ai fini dell'applicazione del titolo IV, punti 3 e 4.

2. Gli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi, i prelievi all'esportazione e le restituzioni all'esportazione non sono applicabili alla presente gara.
3. Fatto salvo il disposto del titolo IV, punto 3, il prezzo preso in considerazione è diminuito di:
 - a) 0,60 UC⁽¹⁾ per 100 chilogrammi di zucchero, se il prodotto appartiene alla categoria 2 quale è definita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/72⁽²⁾,
 - b) 0,10 UC⁽¹⁾ per 100 chilogrammi di zucchero e per giorno, se il prodotto è consegnato dopo la data prevista in applicazione del disposto del titolo III, punto 3, salvo se il ritardo è dovuto ad un caso di forza maggiore riconosciuto dall'organismo competente dello Stato membro di esportazione.
4. Qualora lo zucchero appartenga ad una categoria inferiore a quella indicata al punto 3, lettera a), esso viene respinto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

VII. Contenzioso

Eventuali controversie tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1. sono di esclusiva competenza:

— ove si tratti dell'AIMA, dei tribunali di Roma,

⁽¹⁾ Per la conversione in moneta nazionale, si faccia riferimento al tasso di conversione applicabile per la moneta in causa nell'ambito della politica agraria comune.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

- ove si tratti del FIRS, del «tribunal de grande instance» di Parigi in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo,
 - ove si tratti dell'EVSt-Z/R, dei tribunali di Francoforte sul Meno,
 - ove si tratti dello HPA, del «College van Beroep voor het Bedrijfsleven», Juliana van Stolberglaan 2, Den Haag,
 - ove si tratti dell'OBEA, dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso,
 - ove si tratti dell'EF-D, dei tribunali di Copenaghen;
2. sono disciplinate:
- ove si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese,
 - ove si tratti dell'IBAP, dalla legislazione del Regno Unito.

VIII. Disposizioni generali

1. L'aggiudicatario è incaricato delle operazioni afferenti alla gara indetta a norma del presente bando; in particolare egli deve comunicare all'organismo competente dello Stato membro di esportazione e all'UNRWA, nel più breve termine dopo il carico della merce a bordo, il nome della nave nonché il luogo e la data delle operazioni di carico.

L'aggiudicatario informa detto organismo e l'UNRWA della data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco.

2. Ad ogni buon fine, si rammenta agli interessati che l'indirizzo dell'UNRWA è il seguente: M. Beroudiaux, responsabile per l'Europa, palais des Nations, CH-1211 Genève 10 (telex: 289696 - tel.: 346011).
3. A titolo informativo si precisa che, fatto salvo quanto disposto dal presente bando, sono applicabili le regole comunitarie in materia di titoli di esportazione.

ALLEGATO

Riferimento della partita	Porto d'imbarco	Quantitativo in tonnellate	Qualità	Porto di sbarco	Data limite per la consegna ⁽¹⁾
A	Porti comunitari	4 503	Cat. 1	Lattaquiè (Siria)	30 giugno 1976
B	Porti comunitari	1 650	Cat. 1	Ashdod (Israele)	30 giugno 1976

⁽¹⁾ Fatto salvo il disposto del titolo III, punto 3.